

STATUTO

dell'associazione culturale denominata

"BANDA CITTADINA DI LUMIZZANE S.S."

Titolo I – Denominazione, sede, durata, oggetto

Articolo 1 – Denominazione

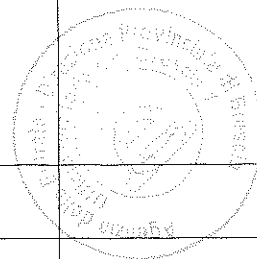
1. Ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore" o CTS) e della normativa in materia, è operante l'associazione denominata **"BANDA CITTADINA DI LUMIZZANE S.S."**, di seguito indicata anche come "associazione", costituitasi in data 8 luglio 1986 a rogito notaio D.ssa Vittoria Piardi (n. repertorio 6901/946), atto registrato a Gardone Val Trompia (BS) in data 16 luglio 1986 al n. 1064 volume 18 Atti Pubblici, erede storica della banda fondata nel 1901, ed avente codice fiscale 80064010178.

2. La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione **"Associazione di promozione sociale"** (o semplicemente **APS**) solo in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione APS.

A seguito della predetta iscrizione, l'associazione assume automaticamente la seguente denominazione **"BANDA CITTADINA DI LUMIZZANE S.S. – Associazione di promozione sociale"**, ovvero in sigla anche **"Banda Cittadina S.S. - Aps"**.

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione APS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS nella sezione APS, l'associazione dovrà utilizzare l'indicazione di **"Associazione di promozione sociale"** o l'acronimo **"APS"** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione è retta ed opera secondo principi di **democraticità** e di **pari**



opportunità tra gli associati e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, come descritto in particolare nel successivo articolo 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 2 – Sede

1. L'associazione ha sede nel comune di Lumezzane (25065), provincia di Brescia.
2. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Con delibera dell'organo di amministrazione possono essere istituite sedi operative diverse.

Articolo 3 – Durata

1. L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Articolo 4 – Oggetto

2. L'associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
3. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
4. Persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e

valorizzazione artistica e ludica nel campo della musica, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

5. Essa opera nei seguenti settori individuati all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore

"attività di interesse generale":

- lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative: nello specifico corsi di musica con il fine di valorizzare e promuovere la conoscenza della musica in generale e della musica di banda nello specifico;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS, nello specifico realizzazione e partecipazione a rassegne musicali e concorsi musicali;
- lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, nello specifico salvaguardia della cultura tramite lavori musicali;
- lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, nello specifico realizzazione di laboratori musicali con l'intento dell'inclusione sociale;
- lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, nello specifico l'utilizzo di strutture atte a laboratori e rappresentazioni musicali.

6. L'associazione persegue le seguenti finalità:

- la diffusione della cultura musicale;
- l'insegnamento teorico e pratico degli strumenti musicali.

7. L'associazione può svolgere, ai sensi dell'articolo 6 CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'organo di amministrazione è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'associazione potrà svolgere a norma dell'articolo 6 del CTS, secondo i criteri e limiti definiti da apposito Decreto Ministeriale, come definito dal medesimo articolo 6.

Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

8. L'associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

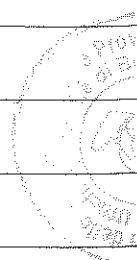
9. L'associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Articolo 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.



Articolo 6 - Associati

1. Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che desiderino il raggiungimento degli scopi fissati nell'articolo 4 del presente statuto.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'organo di amministrazione.
4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. Per l'ammissione ad associato è necessaria la presentazione di una richiesta formale all'organo di amministrazione; la richiesta è da ritenersi accolta qualora, entro 30 giorni decorrenti da quello di presentazione della stessa da parte dell'aspirante associato, non venga comunicato parere negativo da parte dell'organo di amministrazione.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso l'interessato può proporre appello all'assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'organo di amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.
6. L'associato, dopo avere ottenuto parere favorevole dell'organo di

amministrazione, diviene tale con il versamento della quota associativa, se prevista e stabilita dall'organo di amministrazione per l'iscrizione all'associazione.

7. La quota associativa è intransmissibile e non è rivalutabile.

8. Con l'iscrizione l'associato accetta e si impegna a rispettare le norme del presente statuto, di eventuali regolamenti interni e tutte le deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea.

9. E' diritto di ciascun associato fruire dei servizi forniti dall'associazione, partecipare a qualsiasi manifestazione o iniziativa sociale e alle quali l'associazione ha scelto di aderire, partecipare con diritto di voto a tutte le assemblee degli associati, candidarsi, se lo desidera, a ricoprire le cariche sociali previste.

10. La qualifica di associato si perde:

a. per il mancato versamento della quota associativa, se prevista, entro due mesi dalla scadenza fissata ogni anno dall'organo di amministrazione,

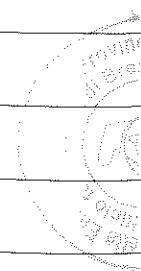
b. per recesso volontario: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;

c. per esclusione deliberata dall'organo di amministrazione, quando ricorrano gravi e giustificati motivi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'inosservanza delle norme statutarie, atti lesivi morali e materiali nei confronti dell'associazione, comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato nel tempo all'associazione né conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Articolo 7 - Volontari e attività di volontariato



1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall'organo di amministrazione.

Articolo 8 - Volontari e persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati

nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Titolo IV - Organi sociali

Articolo 9 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- a. l'assemblea degli associati;
- b. l'organo di amministrazione;
- c. l'organo di controllo, se nominato su base volontaristica ovvero obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 CTS.

2. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 10 - Composizione dell'assemblea, convocazione, espressione del voto

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

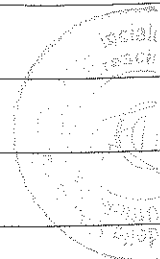
2. L'assemblea generale degli associati (ordinaria e straordinaria) è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.

3. Ciascun associato ha diritto a un voto.

4. Ciascun associato può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

E' ammesse al massimo 1 delega per associato.

5. E' ammesso il voto per corrispondenza, mediante l'invio di una scheda di voto, predisposta in modo da garantire la riservatezza del voto fino allo scrutinio e contenente l'indicazione degli estremi della riunione assembleare, della generalità del titolare del diritto di voto e delle proposte di deliberazione, l'espressione del



voto, la data e la sottoscrizione. Il voto sarà espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione. La scheda su cui è espresso il voto deve pervenire all'associazione entro il giorno precedente l'assemblea.

6. L'assemblea generale degli associati viene convocata mediante pubblico avviso affisso presso la sede, o avviso personale da inviare a ciascun associato tramite fax, posta, mail o altro mezzo idoneo a dimostrarne il ricevimento.

La convocazione deve avvenire almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea.

L'avviso deve contenere data, ora, luogo dell'adunanza di prima convocazione, nonché l'elenco delle materie all'ordine del giorno. L'avviso deve indicare anche data, ora, luogo dell'eventuale seconda convocazione che, comunque, non potrà essere effettuata prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione.

7. L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

9. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, conservato nella sede dell'associazione.

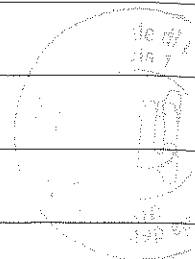
10. La convocazione dell'assemblea generale degli associati deve essere effettuata dal presidente, su delibera dell'organo di amministrazione, ogni qual volta lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da almeno i 2/5 degli associati aventi diritto al voto: in tale ultimo caso l'assemblea deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Qualora il presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. È compito dell'assemblea ordinaria:

- a. approvare il bilancio o rendiconto per cassa di esercizio, predisposto dall'organo di amministrazione;
- b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale delle attività predisposto dall'organo di amministrazione;
- c. determinare il numero, eleggere e revocare i membri dell'organo di amministrazione;
- d. eleggere e revocare l'organo di controllo, se nominato;
- e. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dall'organo di amministrazione per il funzionamento dell'associazione;
- g. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;



h. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dell'organo di amministrazione o da altro organo sociale.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata su delibera dell'organo di amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero di associati presenti.

4. L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. È compito dell'assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica del presente statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

2. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di 3/4 degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la metà più 1 degli stessi.

3. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

4. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 13 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione, anche denominato consiglio direttivo, è composto da

un numero di membri che può variare da 3 a 15, secondo quanto stabilito dall'assemblea convocata per la loro elezione, e dura in carica 3 anni e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di mandato, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.

2. I consiglieri possono essere rieletti al termine del loro mandato.

3. Il presidente dell'organo di amministrazione, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere vengono eletti in seno allo stesso consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Ai membri dell'organo di amministrazione non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 14 - Convocazioni e delibere dell'organo di amministrazione

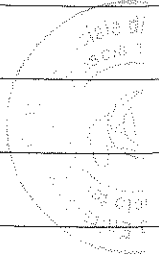
1. L'organo di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

2. L'organo di amministrazione deve essere convocato con comunicazione a tutti i consiglieri da effettuarsi almeno 3 giorni prima della riunione a mezzo posta, fax, mail o altro mezzo idoneo a dimostrarne il ricevimento, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

4. L'organo di amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'assemblea.

5. L'organo di amministrazione è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.



6. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, conservato nella sede dell'associazione.

9. Alle riunioni dell'organo di amministrazione possono essere invitate a partecipare, senza diritto di voto, persone esterne che, per competenze ed esperienza, possano aiutare il consiglio ad adottare scelte e provvedimenti più ponderati.

Articolo 15 - Competenze dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quanto è riservato dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea degli associati.

2. Tra gli altri, l'organo di amministrazione ha il compito di:

- redigere il bilancio o rendiconto per cassa consuntivo accompagnato, qualora richiesto dalla normativa o su base facoltativa in quanto ritenuta opportuna ai fini della miglior intellegibilità, da una relazione di missione o di gestione;
- redigere la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'associazione;
- reperire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione del programma;
- determinare l'importo della quota associativa annua ed eventuali corrispettivi dovuti dagli associati per i servizi offerti dall'associazione;
- determinare eventuali compensi e/o rimborsi spese a favore dei collaboratori.

dell'associazione;

- decidere sull'ammissione di nuovi associati e sull'esclusione di associati morosi o "indegni".

3. L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

4. L'organo di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può ricorrere nello svolgimento delle sue funzioni, al fine di realizzare più efficacemente l'attività dell'associazione, alla collaborazione di soggetti "tecnici" esterni, per i quali possono essere previsti compensi e/o rimborsi spese.

Articolo 16 – Presidente, segretario, tesoriere

1. Il presidente dell'organo di amministrazione è il rappresentante dell'associazione nei rapporti con i terzi.

2. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:

a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione;

c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 alla ratifica da parte dell'organo di amministrazione;

d. convocare e presiedere l'assemblea degli associati e l'organo di amministrazione.

3. In caso di assenza o impedimento, il presidente viene sostituito dal vicepresidente.

4. Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

5. Il tesoriere custodisce il denaro dell'associazione e provvede agli incassi, al pagamento delle spese, oneri e quant'altro dovuto dall'associazione; è responsabile della regolare tenuta della contabilità dell'associazione; può essere coadiuvato da uno o più collaboratori di sua fiducia, associati o non, dell'operato dei quali risponde personalmente all'organo di amministrazione.

6. Le figure di segretario e tesoriere possono essere attribuite allo stesso consigliere.

Articolo 17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione

1. I membri dell'organo di amministrazione cessano dal loro incarico per:

- b. decadenza alla scadenza del mandato
- c. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione;
- d. revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;
- e. sopraggiunte cause di incompatibilità quali l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o per condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

f. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 6, comma 13 del presente statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'organo di amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'organo di amministrazione svoltasi nell'ordine di preferenza risultante dalla graduatoria finale.

I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, l'organo di amministrazione indirà senza indugio l'assemblea per l'elezione del nuovo organo.

3. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

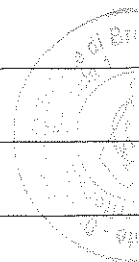
Articolo 18 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, può essere monocratico ovvero collegiale in ossequio alla delibera assembleare di nomina: in tale ultimo caso è formato da 3 membri eletti dall'assemblea non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di mandato, e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Qualora collegiale nomina al proprio interno un presidente.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo collegiale decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si



provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Articolo 19 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

b) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione, e sul suo concreto funzionamento;

d) esercitare, ove attribuito in sede di nomina, il controllo contabile;

e) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

f) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

g) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento

procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 20 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'associazione rispondono, oltre all'associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, salvo il riconoscimento giuridico dell'associazione.
2. Il presidente, i consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 21 – Direzione artistica

1. L'associazione per i fini statuari, si avvale di una direzione artistica che viene nominata dall'organo di amministrazione in un numero dallo stesso fissato di membri la cui presidenza è affidata al maestro e vice maestro della banda.
2. La direzione artistica elabora un programma da sottoporre alla approvazione dell'organo di amministrazione.
3. Spettano alla direzione artistica tutti i poteri necessari e sufficienti per la realizzazione del programma artistico approvato.
4. Il maestro e vice maestro della banda deliberano, dopo un ragionevole periodo di prova, l'immissione nell'organico dei nuovi associati strumentisti.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'associazione e sul bilancio di esercizio

Articolo 22 – Patrimonio, destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà, dalle quote annuali di associazione, dai proventi di cui alle attività dell'articolo 4 del presente statuto, dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, dalle erogazioni, dalle donazioni e dai lasciti ricevuti, in generale dai proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Articolo 23 – Bilancio d'esercizio o rendiconto per cassa

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio o rendiconto per cassa eventualmente accompagnato da una relazione di missione, e predisporre un bilancio preventivo, accompagnato da una relazione programmatica, che devono essere approvati dall'assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio o rendiconto per cassa consuntivo di esercizio e preventivo dovranno essere depositati presso la sede dell'associazione negli 8 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione.

Titolo VII - Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Articolo 25 - Regolamenti interni

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli associati.

Articolo 26 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Allegato *sub a*) all'assemblea del giorno 29 Settembre 2025.

Si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi

dell'articolo 82, D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Genova
Ufficio Territoriale di Genova

Registrato il 09/10/2025

al N. 2438 foglio 3

versati € 2000

Per la Direzione Provinciale di Genova

Il RESPONSABILE
Francesco Franchini (*)

(*) Il Responsabile è sostituito dal Procuratore